



Il Decreto Correttivo del Codice degli appalti è entrato in vigore il 20 maggio: le principali novità

Analizzando il testo del Correttivo le novità sono diverse. Qui di seguito un focus sulle principali novità.

1) Massimo ribasso fino a due milioni.

Più spazio alle gare solo sul prezzo, come chiesto dalle imprese. Con il correttivo sale da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte anomale per assegnare le opere. Per utilizzare il criterio del prezzo più basso sarà necessario utilizzare una procedura ordinaria, che per il MIT include anche la procedura diretta (invito agli operatori), e mandare in gara il progetto esecutivo. Su questo specifico punto potrebbe arrivare una nota di chiarimento dello stesso MIT. Altra novità: l'utilizzo del metodo anti turbativa per escludere le offerte anomale diventa una facoltà nelle mani della pubblica amministrazione. In questo caso la PA dovrà avvalersi del «metodo anti-turbativa», sorteggiando solo in corso di gara il criterio matematico per individuare le proposte da eliminare. Con questo accorgimento si dovrebbe evitare il rischio di formazione di cartelli, accelerando al contempo le procedure di assegnazione degli appalti.

2) Subappalto: non decide più la PA

In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri delle stazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gli affidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una migliore programmazione. Per il resto, non ci sono stravolgimenti. Stando alla versione finale del correttivo, allora, chi vincerà l'appalto non potrà sub-affidare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo, interviene l'obbligo di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere. L'obbligo di nominare la terna ora vale anche per le opere super-specialistiche.

3) Salvi per 12 mesi i vecchi progetti definitivi.

Sull'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (il cd. appalto integrato) il decreto correttivo è arrivato a un compromesso tra la prima versione del testo e le osservazioni avanzate nei pareri. La sostanza è che si introduce qualche eccezione al divieto assoluto del Codice di utilizzare l'appalto integrato. Quindi, si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Rimane inoltre la fase transitoria che riguarda tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso che – di fatto - vengono salvati. Il periodo nel quale si potrà fare la gara scende però a dodici mesi: la finestra per gli appalti integrati, allora, si chiuderà in questo caso il 20 maggio del 2018.

4) Attestato SOA e direttori tecnici: accettate le proposte avanzate dalle imprese

Il pacchetto dedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che rischiavano di spaccare il mercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione SOA, il correttivo torna al passato e prevede che le imprese potranno scegliere i migliori anni di attività tra gli ultimi 10 esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori cinque esercizi degli ultimi dieci anni. Intento simile per la norma sui direttori tecnici delle



Costruzioni

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515
costruzioni@cna.it – www.cna.it

Ufficio di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429
Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

imprese. Il correttivo lancia, cioè, una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

5) Autostrade, niente deroghe sull'in house.

Le percentuali di lavori che andranno mandati in gara nell'ambito della concessione restano così invariate: per le società in house resta fermo il 20 per cento, mentre si dovrà mettere in gara l'80% dei lavori. Non è passata neppure la proposta di scorporare dalle percentuali le manutenzioni e gli appalti sotto la soglia di 150mila euro. Sul fronte delle concessioni scadute, ci sarà un anno in più per portare a termine gli eventuali affidamenti in house.

6) Commissioni di gara, presidente esterno sotto al milione.

Salta, rispetto alla prima versione del decreto correttivo, la norma che prevedeva di articolare su base regionale l'albo ANAC dei commissari di gara (ciò che – a detta di Cantone - avrebbe portato a rischi di pilotaggio delle nomine, riducendo di molto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara). Tenendo l'articolazione nazionale dell'Albo, invece, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare, e – quindi - la massima indipendenza delle commissioni. Sempre per garantire la massima terzietà, anche per gli appalti all'offerta più vantaggiosa «meno complessi» o di importo inferiore al milione di euro il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante. Mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'ANAC potrà selezionare gli esperti anche all'interno della stazione appaltante stessa.

7) Rating di impresa volontario e premiante

Svolta sul rating di impresa, uno dei passaggi più travagliati di questo primo anno di vita della riforma. Bisogna ricordare, infatti, che una prima bozza di linee guida, varata dall'Autorità la scorsa estate, è stata messa in consultazione e poi ritirata. Un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine settembre, non è bastato a superare i rilievi legati ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore. La soluzione individuata dall'ANAC è stata recepita dal correttivo che, adesso, trasforma il rating di impresa: per renderne più semplice l'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta. In questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare il curriculum conquistato sul campo dai costruttori.

8) Trattativa privata, cresce il numero degli inviti.

Confermato a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro. E a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Per servizi e forniture le previsioni sono differenti: si resta a 5 imprese sotto le soglie comunitarie.

9) Meno trasparenza sotto i 40mila euro.

Appalti, incarichi e consulenze fino a 40mila euro perdono invece il paletto a presidio della trasparenza previsto dalle recenti linee guida approvate dall'ANAC. Per garantire un minimo di concorrenza l'Anticorruzione aveva "suggerito" di chiedere almeno due preventivi prima di assegnare gli incarichi, che in questa fascia di importo sono attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti delle PA. Come richiesto da Comuni e Regioni, il correttivo archivia la proposta dei due preventivi e cancella anche l'obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto.



10) Partenariati con contributo pubblico al 49%.

Il correttivo, andando contro i rilievi di Palazzo Spada, dice sì all'innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati. Si tratta di un emendamento che rivede in maniera radicale gli elementi che servono a pesare l'equilibrio economico finanziario della concessione. Per i giudici questa scelta è in contraddizione «con i criteri di ripartizione del rischio» mirati a ridurre «la compartecipazione pubblica».

11) Qualificazione più facile per le stazioni appaltanti.

Arriva una correzione importante nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio. In questo modo vengono alleggeriti i requisiti di qualificazione, sul modello di quanto viene fatto per le imprese. Tra i paletti da rispettare, viene inserita anche la comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano i database dell'Autorità anticorruzione.

12) Varianti senza silenzio-assenso.

Arriva un aggiustamento richiesto con forza da Raffaele Cantone nel corso della sua audizione parlamentare. Il presidente ANAC aveva giudicato assolutamente inapplicabile la norma che imponeva all'Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Si trattava di un meccanismo capestro, dal momento che gli uffici di Cantone sono in grado di esaminare entro questi tempi solo una piccola parte delle varianti che gli vengono sottoposte, perché la valutazione delle varianti prevede un esame molto complesso che presuppone peraltro una conoscenza approfondita del progetto. Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso, allora, il correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.

13) Anticipazione prezzo: per il calcolo della fideiussione sarà valutato il valore dell'aggiudicazione e non il valore stimato dell'appalto.

Arrivano alcuni cambiamenti destinati a drenare un po' di liquidità alle imprese. Con il correttivo viene confermato l'istituto dell'anticipazione del prezzo, che andrà pagata all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La grande novità della revisione risiede nelle modalità di calcolo del valore dell'importo da versare. Andrà parametrato al valore dell'aggiudicazione e non più al valore stimato dell'appalto, come nella versione originale dell'articolo 35 del Codice. Il suo importo, quindi, con la revisione del decreto 50 sarà a conti fatti più basso.

14) Certificati di pagamento entro 45 giorni dal SAL

Tempi più stretti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Anche il codice appalti, con un nuovo articolo, interviene sul tema del saldo degli arretrati della PA. Arriva così un nuovo paletto che obbliga le amministrazioni a emettere i certificati di pagamento entro il termine massimo di 45 giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento lavori (SAL). In sostanza, le stazioni appaltanti non potranno fare melina a danno dei costruttori, tenendo fermi per troppo tempo gli stati di avanzamento e impedendo così alle imprese di emettere le loro fatture. Entro un mese e mezzo bisogna rispondere e poi procedere rapidamente al pagamento.



Costruzioni

Sede Nazionale
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma
Tel. 06/44188247 - Fax 06/44249515
costruzioni@cna.it – www.cna.it

Ufficio di Bruxelles
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307429
Fax + 32.2-2307219
bruxelles@cna.it

15) General contractor oltre 100 milioni

Il general contractor resta nell'impianto del codice appalti ma avrà un perimetro di azione ancora più limitato che in passato. In base a una modifica portata all'articolo 195 del testo approvato lo scorso aprile, infatti, le stazioni appaltanti non potranno più procedere ad affidamenti a contraente generale per contratti il cui importo non sia almeno pari o superiore alla somma di 100 milioni di euro. Quindi, con questa modalità potranno essere affidate solo le grandi opere. Correzione rilevante anche sull'albo dei collaudatori, tenuto dal MIT, che sarà l'unica strada per partecipare agli appalti affidati tramite contraente generale con il ruolo di collaudatore o direttore lavori. Nel decreto che regola l'albo andranno definiti anche specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità dei professionisti che accedono agli elenchi.

16) Manodopera e sicurezza più chiari i costi.

Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Il correttivo interviene su questo passaggio e punta a distinguere in maniera chiara la definizione dei due importi. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo. La distinzione è molto rilevante perché, ovviamente, i costi della sicurezza non sono assoggettati al ribasso d'asta. Il codice, nello stesso passaggio, interviene anche sui prezzi regionali. Se le Regioni restano inerti e non aggiornano i loro elenchi, le competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere in proprio all'aggiornamento.